



giunta regionale - 10<sup>a</sup> legislatura

ALLEGATO A Dgrn. del pag 1/12

CONTRATTO

di

PRESTAZIONE D'OPERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELL'AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTALE del VENETO

Premesso che con deliberazione n. ....del ..... la Giunta Regionale della Regione del Veneto ha nominato, ai sensi dell'art. 10 , comma 2 ter della IR 18.3.2011 n. 7 e s.m.i. il dr. .... quale Commissario straordinario dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, di seguito ARPAV

tutto ciò premesso, tra

il Presidente pro tempore della Regione del Veneto, dott. Luca Zaia, nato in Conegliano (TV) il 27.3.1968, domiciliato per la carica in Venezia, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Veneto (c.f. 80007580279);

e

il dr. ...., nato a .....

(.....) il ..... (c.f. ....),

residente a ..... (.....) in via .....

n. ...., cap ....., di seguito denominato Commissario straordinario;

si conviene e stipula quanto segue

giunta regionale - 10<sup>a</sup> legislatura

ALLEGATO A Dgrn. del pag. 2/12

Art. 1 - Affidamento e durata dell'incarico

La Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 10 , comma 2 ter della LR 18.3.2011 n. 7 e s.m.i., conferisce l'incarico di Commissario straordinario dell'ARPAV al dr. .... subordinatamente alla condizione risolutiva della comparsa entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto, se non ancora effettuata alla data predetta, dell'effettivo possesso dei requisiti.

L'incarico affidato decorre dal 1 luglio 2016, ha durata fino al 23/12/2016, ex art. 10, LR n. 7/2011, rinnovabile per un anno.

L'incarico cessa anticipatamente con decorrenza dalla nomina del direttore generale dell'ARPAV.

Il Commissario straordinario, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta l'incarico e dichiara:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni costituenti causa ostativa e/o causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/92;
- b) di non trovarsi in situazione di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e di ogni altra disposizione di legge applicabile, impegnandosi a comunicare immediatamente l'eventuale sopravvenienza delle suddette cause alla Regione del Veneto;
- c) di non avere causa pendente con la medesima e/o con Aziende del S.S.R. e/o con la Regione e/o Enti regionali, ARPAV di non avere contenziosi rela-



giunta regionale - 10ª legislatura

ALLEGATO A Dgrn. del pag. 3/12

tivi sia a incarichi conferiti ex D.Lgs. n. 502/1992, che a rapporti di lavoro, in corso o cessati, con gli Enti predetti e di non aver formalizzato richieste stragiudiziali verso gli stessi in dipendenza dei medesimi titoli e comunque, a ogni buon conto, con la sottoscrizione del presente atto, irrevocabilmente, di rinunciare a qualsivoglia tipo di iniziativa e/o azione e/o atto, giudiziale o stragiudiziale eventualmente proposto, rimettendo, altresì, ogni pretesa già formalmente avanzata avanti ogni sede;

d) di non essere titolare o possedere partecipazioni in imprese societarie, anche cooperativistiche, o comunque associative che abbiano come oggetto sociale attività in ambito sanitario in Italia o all'estero.

Art. 2 - Esclusività, riservatezza, obblighi di informazione, formazione, rappresentanza

Il Commissario straordinario si impegna a svolgere, a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore dell'ARPAV e con preclusione della sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo - salvo quanto previsto all'art. 13, comma 8-nonies della L.R. n. 56/1994 e s.m.i. - la gestione amministrativa ordinaria per la realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPAV, come stabiliti dalla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, nonché della corretta gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali e del personale, anche secondo gli indirizzi fissati dal Comitato regionale secondo quanto previsto dall'art. 9 della l.r. 32/1996, e dell'ambito degli in-

giunta regionale - 10<sup>a</sup> legislatura

ALLEGATO A Dgrn. del pag. 4/12

terventi generali di programmazione, pianificazione e coordinamento delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale della Regione del Veneto. Il Commissario straordinario provvede in particolare all'espletamento delle funzioni e delle attività previste dal comma 2, art. 10 della l.r. citata. A tal fine al Commissario straordinario sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'ARPAV, di cui è il rappresentante.

Il Commissario straordinario comunica in anticipo al Presidente della Regione, per il tramite dell'Area Sanità e Sociale, le eventuali assenze dal servizio. In caso di svolgimento di attività al momento della nomina, si impegna ad astenersi dalla stessa a decorrere dall'atto in parola.

Per l'effetto, il Commissario straordinario si impegna, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, a comunicare all'Ordine o Collegio competente la predetta causa di sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto e ad astenersi dallo svolgimento di qualsiasi attività professionale fin dall'atto di nomina.

Il Commissario straordinario assume tutti gli obblighi di informazione posti a carico dell'ARPAV dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e s'impegna a fornire alla Regione ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti dalla normativa di settore, tutti i dati e le notizie richieste.



giunta regionale - 10ª legislatura

ALLEGATO A Dgrn. del pag. 5/12

Salvo quanto previsto dal comma che precede è preciso obbligo del Commissario straordinario mantenere il segreto d'ufficio e non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a motivo del suo ufficio.

In ogni caso, il Commissario straordinario - nel rispetto di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi - è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante norme in materia di protezione dei dati personali.

Al Commissario straordinario sono riservati tutti i poteri di rappresentanza anche esterna e di gestione dell'ARPAV.

Il Commissario straordinario, nella nomina dei Direttori di Area, si impegna a fare riferimento allo schema regionale di contratto in vigore presso le Aziende del SSR, alla data della sottoscrizione.

Art. 3 - Obiettivi

Il Commissario straordinario, in particolare:

a) si obbliga ad osservare le linee guida e gli indirizzi in materia di controllo e di programmazione dell'organizzazione degli uffici, emanati ed emanandi, dalla Regione;

b) si obbliga all'osservanza delle direttive emanate ed emanande dalla Regione sulla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed in-



## ALLEGATO A Dgrn. del pag 612

troitate - comprese quelle sull'uso dei mezzi ARPAV e sulle spese sostenute per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni - nonché in ogni caso ad attenersi ai principi di trasparenza, imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa;

c) si obbliga in ogni caso al rispetto, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali vigenti, dell'equilibrio economico - finanziario dell'ARPAV;

d) si obbliga al rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi;

e) si obbliga, nell'acquisizione di beni e servizi, ad applicare in ARPAV la normativa sui contratti pubblici.

## Art. 4 - Verifiche e recesso

In caso di valutazione negativa dell'operato del Commissario straordinario, o quando la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o nel caso in cui ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione o per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede alla risoluzione del contratto. Nulla sarà dovuto a titolo di indennità di recesso al direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per dimissioni.



ALLEGATO A Dgrn. del pag. 7/12

Art. 5 - Trattamento economico, spese

Al commissario straordinario, ex art. 2 ter dell'art. 10 della IR 18.3.2011, n. 7, spetta un compenso, a carico dell'ARPAV, pari al 70 % del rimborso forfettario di cui al comma 3 dell'art. 3 della IR 30.1.1997, n. 5 s.m.i.

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni e pertanto nulla sarà dovuto a tale titolo.

Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni:

a) per gli spostamenti per motivi istituzionali si avvarrà delle vetture ARPAV, secondo la normativa vigente;

b) qualora non possa avvalersi delle vetture ARPAV, avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio, e comunque a quelle di vitto ed alloggio. In ogni caso il rimborso avverrà limitatamente alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, se documentate e nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C.

Nel caso in cui venga avviato un procedimento penale e/o civile nei confronti del Commissario straordinario per fatti che siano connessi all'esercizio delle sue funzioni nessun onere e/o spesa incomberà in capo alla Regione per la difesa, sin dalle fasi iniziali del procedimento.





ALLEGATO A Dgrn. del pag. 8/12

Il Commissario straordinario, qui sottoscrivendosi, dichiara che il trattamento economico rispetta il limite massimo previsto dalla normativa vigente, tenuto conto di tutti gli emolumenti a carico della finanza pubblica ai sensi della normativa in vigore al momento della sottoscrizione, impegnandosi altresì a comunicare l'eventuale superamento del limite nel corso del rapporto.

Art. 6 - Dimissioni, assenza, impedimento

Il Commissario straordinario si impegna a comunicare con preavviso di tre mesi le proprie dimissioni.

In caso di assenza o di impedimento del Commissario straordinario che si protragga per oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il Presidente procede alla sua sostituzione.

Art. 7 - Cause di risoluzione dell'incarico

Costituiscono, tra gli altri, gravi motivi agli effetti dell'art. 4:

- a) il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Giunta;
- b) la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionale;
- c) il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi;
- d) la mancata adozione delle decisioni necessarie a rimuovere totalmente le gravi carenze di gestione e di procedura segnalate da parte del Collegio dei





giunta regionale - 10ª legislatura

ALLEGATO A Dgrn. del pag. 9/12

Revisori dei Conti, fatte salve le responsabilità civili, penali e contabi-

li;

e) la mancata tempestiva comunicazione al Presidente della Regione di quanto previsto all'art. 8, comma 2 del presente contratto;

f) il mancato rispetto, per un qualsiasi periodo di tempo, del vincolo di esclusività, delle previsioni di incompatibilità di cui all'art. 1 del presente contratto e dell'obbligo del tempo pieno;

g) il mancato adeguamento alle linee guida e/o alle direttive relative all'utilizzo dei mezzi ARPAV o il mancato rispetto delle regole sui rimborsi spese richiamate all'art. 5 che precede;

h) il mancato adempimento a quanto previsto dal precedente art. 1 comma 4 lett. c);

i) il mancato adempimento dell'obbligo di cui alla lett. e) dell'art. 3 del presente contratto.

Art. 8 - Cause di decadenza dall'incarico

Il Commissario straordinario verrà dichiarato decaduto dal proprio incarico in tutti i casi previsti dalla legge e comunque:

a) nei casi di condanna contemplati dall'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;



ALLEGATO A Dgrn. del pag. 10/12

b) a fronte dell'accertata non corrispondenza al vero dei fatti e dei requisiti personali e/o professionali esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina;

c) in caso di venir meno di anche solo uno dei requisiti necessariamente richiesti dalla legge per l'affidamento dell'incarico di Commissario straordinario;

d) per la verifica, in pendenza del rapporto, di una delle fattispecie previste dall'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

e) in caso di sentenza del giudice amministrativo che disponga l'annullamento della nomina a Commissario straordinario.

Il Commissario straordinario si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente della Regione qualsiasi non conformità ovvero variazione che dovesse emergere o verificarsi, in costanza di rapporto, relativamente a:

- 1) situazioni documentate in occasione della proposta di candidatura;
- 2) ipotesi di incompatibilità con la carica;
- 3) i procedimenti penali avviati a proprio carico (anche se in fase di indagine) e/o sentenze di condanna penale.

La decadenza, per i motivi di cui al presente articolo, produce effetti dal ricevimento da parte del Commissario straordinario della comunicazione pre-sidenziale di accertamento circa la sussistenza della specifica causa di decadenza.



giunta regionale - 10ª legislatura

ALLEGATO A Dgrn. del pag. 11/12

Art. 9 - Esclusione di risarcimento e/o indennità in caso di cessazione o mancata conferma

Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto - anche se intervenuta nelle ipotesi previste dai precedenti artt. 4 e 7 - le dimissioni) ovvero in caso di mancata conferma, nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione al Commissario straordinario, il quale fin d'ora dichiara - per quanto possa occorrere - di rinunciarvi.

Art. 10 - Recepimento e rinvio

Le parti convengono che il presente contratto, durante la propria vigenza, recepirà automaticamente eventuali disposizioni normative statali e regionali - anche di natura economica - che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile.

Art. 11 - Trattamento dati personali, registrazione

Con la sottoscrizione del contratto, le parti si danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali derivante dall'esecuzione del contratto medesimo verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal

D.Lgs. n. 196/2003.



giunta regionale - 10<sup>a</sup> legislatura

ALLEGATO A Dgrn. del pag 12/12

Il presente contratto, in duplice originale, redatto in bollo - con spese ripartite, in ragione di metà tra le parti - sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art. 12 - Disposizione finale

Tutte le pattuizioni previste con il presente contratto hanno carattere essenziale, pertanto l'invalidità anche solo di una di esse, ai sensi dell'art. 1419, comma 1, del codice civile, comporterà l'invalidità dell'intero contratto.

Venezia, .....

Il Commissario straordinario dell'ARPAV dr. .... Il Presidente della Giunta Regionale del Veneto dr. Luca Zaia

Il Commissario straordinario dichiara espressamente di accettare, l'art. 1 - inconfiribilità e/o incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013 , l'art. 3 - obiettivi, l'art. 5 - trattamento economico, spese, l'art. 6 - dimissioni, assenza, impedimento, l'art. 7 - cause di risoluzione dell'incarico, l'art. 8 - cause di decadenza dall'incarico, l'art. 9 - esclusione di risarcimento e/o indennità in caso di cessazione o mancata conferma; l'art. 10 - recepimento e rinvio e l'art. 12 disposizione finale.

Il Commissario straordinario dell'ARPAV dr. ....